



N. 37.

Legge che istituisce la Commissione Straordinaria per l'epurazione (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 16 Novembre 1944;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

E' nominata dal Consiglio Grande e Generale una Commissione straordinaria di sette Membri per procedere all'epurazione dagli uffici di quei cittadini e forensi che abbiano aderito al risorto partito fascista repubblicano e partecipato ad atti ed azioni compromettenti la pace e la sicurezza della Repubblica e lesivi della libertà dei cittadini, dopo la pacificazione promossa dallo stesso Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 28 Ottobre 1943; alla rimozione di quei giudici che si siano resi conniventi in azioni promosse dagli organi del potere pubblico durante il regime fascista instaurato nella Repubblica, per spirito di rappresaglia e di sopraffazione politica; all'esame della posizione personale dei Consoli e Rappresentanti del Governo in Italia e all'Estero, nei riflessi dell'atteggiamento assunto e dell'azione politica svolta anche privatamente da ciascuno di essi, provvedendo altresì alla eliminazione di coloro la cui permanenza in carica non fosse compatibile con lo spirito della nuova situazione politica della Repubblica.

Art. 2.

Per quanto concerne gli Impiegati, saranno sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti al partito fascista repubblicano e coloro che hanno partecipato ad atti ed azioni compromettenti la pace e la sicurezza della Repubblica e lesivi della libertà dei cittadini, che prestano servizio in qualunque forma e categoria, nelle amministrazioni dello Stato, degli Enti parastatali, degli Istituti cittadini e delle aziende sulle quali il Governo esercita il suo controllo e che siano riconosciuti di interesse pubblico.

Art. 3.

Secondo la funzione esercitata e il grado di responsabilità di ciascun impiegato inquisito, la Commissione straordinaria di epurazione applicherà nei casi ritenuti passibili di epurazione i provvedimenti adeguati che vanno: dalla dispensa del servizio, con diritto o meno alla liquidazione di legge, alla sospensione dal servizio per un determinato periodo senza corresponsione di stipendio, alla retrocessione e alla restituzione al ruolo d'origine nel caso di indebito avanzamento,

al trasferimento in altro ufficio a determinazione del Congresso di Stato, all'applicazione di misure disciplinari di minore entità.

Art. 4.

Il procedimento di epurazione è di iniziativa della Commissione stessa.

Art. 5.

A giudizio della Commissione, l'impiegato sottoposto a procedimento di epurazione può essere sospeso immediatamente dall'ufficio. In tal caso gli deve essere corrisposto lo stipendio a titolo alimentare, esclusa ogni altra indennità.

Art. 6.

Gli impiegati sottoposti al giudizio di epurazione verranno avvertiti del procedimento a loro carico e ammessi alla presentazione di deduzioni scritte e verbali entro il termine di dieci giorni.

Art. 7.

Il giudizio emesso dalla Commissione verrà comunicato al Consiglio Grande e Generale, il quale provvederà alla sostituzione degli impiegati o vi farà provvedere dalle competenti amministrazioni, dei Giudici e dei Consoli e Rappresentanti secondo i normali procedimenti.

Art. 8.

Contro il giudizio della Commissione, che verrà comunicato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni all'interessato, potrà produrre ricorso entro cinque giorni al Consiglio dei XII il quale giudicherà in seconda e definitiva istanza.

Art. 9.

Il procedimento di epurazione è indipendente anche negli effetti da quello delle sanzioni che adotterà il Sindacato istituito con legge 25 Ottobre 1944.

Art. 10

La Commissione dell'epurazione comunicherà al Sindacato stesso i provvedimenti presi a carico degli inquisiti.

Ove dovessero emergere dal procedimento dell'epurazione elementi di rilevanza speciale a carico degli inquisiti, la Commissione trasmetterà denuncia al Sindacato per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 11.

L'inizio del procedimento di epurazione è fissato al 20 Novembre 1944.

Art. 12.

I provvedimenti adottati dalla Commissione avranno applicazione dopo dieci giorni in cui essi furono comunicati all'interessato per mezzo della Segreteria degli Affari Interni, e, in caso di intervenuto ricorso al Consiglio dei XII, immediatamente dopo il giudizio di secondo e definitivo grado.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 Novembre 1944 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.